



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5069

Roma, addì 29 novembre 2012

Risposta a nota del
N.

Dir.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE E
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI GRAVANTI
IMPRESE E IMPIANTI NON
SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE.**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
9058/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 5069/12 e data 29/11/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2012

NUMERO AFFARE 09058/2012

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti all'autorizzazione unica ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 18 ottobre 2012, trasmessa con nota in pari data U. Prot. Gab.- 2012-0016445/UL, con la quale il predetto

Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e Considerato:

I-Espone l'Amministrazione che il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in tema di semplificazione e di sviluppo, ha introdotto, tra gli strumenti di semplificazione per le imprese, alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica (la c.d. autorizzazione unica ambientale).

In tale quadro normativo, Particolo 23 del citato decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ciò nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dallo stesso articolo 23 e di quelli contemplati dagli articoli 20, 20-bis e

20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i.

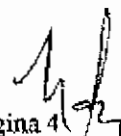
Riferisce altresì l'Amministrazione che la principale criticità nel vigente sistema normativo è rappresentato dalla molteplicità delle tipologie di autorizzazioni ambientali che le imprese devono acquisire per l'esercizio della propria attività, con consistente aggravio di adempimenti di carattere burocratico; ne deriva l'esigenza di un contemperamento tra l'osservanza della normativa, anche di carattere comunitario, da parte degli operatori economici, di una riduzione degli oneri burocratici a loro carico, con conseguenti effetti positivi sui costi di gestione, anche in funzione di una condizione di maggiore competitività con le imprese straniere che, sovente, risultano agevolate dall'esistenza di ordinamenti in cui il processo di unificazione delle autorizzazioni necessarie per operare sui mercati è stato già da tempo posto in essere.

Alla realizzazione di tale processo di semplificazione è correttamente intesa la proposta di regolazione all'odierno esame della Sezione, diretta alla configurazione di un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti, giusta le prescrizioni introdotte dall'articolo 23 del decreto-legge n. 5 del 2012 cit.; avuto riguardo a siffatta finalità, si richiama altresì il principio della riferibilità della competenza al

rilascio ad un unico ente nonché l'effetto del rilascio medesimo in punto di sostituzione degli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale, alla stregua del precitato disposto della norma primaria. L'analisi di dettaglio dell'articolato (5 Capi, 12 articoli) evidenzia, all'articolo 1, l'ambito di applicazione della proposta regolatoria siccome destinata alle categorie di imprese attualmente definite dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, ovvero le microimprese, piccole imprese e medie imprese (definite complessivamente PMI) nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; all'articolo 2 vengono nel contempo introdotte, oltre alla definizione di "autorizzazione unica ambientale", alcune definizioni funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica, ferme restando le definizioni contenute nelle normative ambientali di settore.

L'articolo 3 individua, in particolare, i soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale ed i titoli abilitativi ambientali; definisce altresì il contenuto dell'autorizzazione e la durata della stessa.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e le modalità di rinnovo; alla disciplina delle modifiche delle attività o degli impianti per i quali è già stata



rilasciata l'autorizzazione unica ambientale è diretto l'articolo 6.

Con l'articolo 7 vengono dettate disposizioni intese specificamente alla disciplina della materia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Alle disposizioni attuative è dedicato il Capo IV, che reca la disciplina degli oneri istruttori e delle tariffe (articolo 8) e dell'attività di monitoraggio (a cadenza almeno annuale – articolo 9).

Le disposizioni transitorie e finali sono oggetto del Capo V (specificatamente: Disposizioni transitorie – articolo 10; Poteri sostitutivi e abrogazioni – articolo 11; Clausola di invarianza finanziaria – articolo 12).

II – Osserva la Sezione che lo schema di regolamento sottoposto all'odierno esame appare coerente con le finalità dell'intervento normativo primario; adeguata risulta altresì la normazione tecnico-giuridica proposta.

Residuano peraltro alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

II.1.-Rileva invero in primo luogo il Collegio che, a norma dell'articolo 3 comma 6, la introdotta autorizzazione unica ambientale “ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio”: pur nel quadro di un condivisibile intento di semplificazione, una previsione di durata siffatta suscita perplessità in ragione, anche, dell'assenza di modalità di “autocontrollo”

previamente definite in via generale, avuto riguardo alle generiche prescrizioni di cui al comma 3, primo periodo.

Valuti pertanto l'Amministrazione l'opportunità di riconsiderare la rispondenza della previsione, sotto i profili relativi alla durata dell'autorizzazione unica ambientale, ai principi ispiratori postulati dalla normativa primaria ai fini della eventuale ridefinizione del termine di cui trattasi.

II.2.- Il Collegio ritiene nel contempo opportuno un coordinamento testuale tra la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, in materia di "invarianza finanziaria" (in relazione alle forme di monitoraggio sull'attuazione del regolamento) e quella di cui all'articolo 12 (sulla esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione del regolamento stesso).

II.3.- Su un piano più strettamente formale, osserva la Sezione che:

- a) il riferimento all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui al secondo "Visto", va inserito in periodo immediatamente precedente a quello contenente il richiamo alla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- b) all'articolo 4, comma 2, sesta riga, la parola "ritirata" va sostituita con la parola "archiviata", siccome maggiormente appropriata;
- c) all'articolo 11, comma 4, lettere a), b) e punti 1 e 2, le parole "soppresso", "soppressi", "soppresse" vanno rispettivamente sostituite con le parole "abrogato", "abrogati", "abrogate", in quanto maggiormente appropriate.

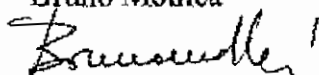
III- Può in conclusione esprimersi parere favorevole all'ulteriore corso dell'intervento regolatorio, con le osservazioni di cui in premessa.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, all'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.

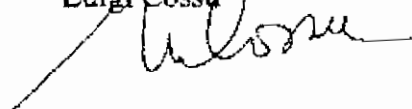
L'ESTENSORE

Bruno Mollica



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Repertorio n. 136/cv del 22/11/2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 22 novembre 2012

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che autorizza il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita questa Conferenza, ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

VISTO lo schema di regolamento in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 settembre 2012, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 8668 del 28 settembre 2012, e diramato con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 4439 del 3 ottobre 2012;

CONSIDERATO che il 18 ottobre 2012 si è tenuta una prima riunione tecnica, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno presentato documenti di osservazioni e proposte emendative, diramati dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 4716 del 23 ottobre 2012;

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento recante valutazioni di accoglibilità degli emendamenti proposti, pervenuto dal Dicastero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 4752 del 24 ottobre 2012;

CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 25 ottobre 2012 è stato disposto il rinvio dell'esame dello schema di regolamento, finalizzato ad approfondire, tra l'altro, la possibilità di riconoscere in capo ad un unico soggetto l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale;

CONSIDERATO che pertanto si è tenuta una seconda riunione tecnica il 7 novembre 2012, nel corso della quale è stato discusso un documento congiunto dell'ANCI e dell'UPI, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 5020 dell'8 novembre 2012, recante in particolare la proposta di indicare come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, la Provincia o la città metropolitana;

CONSIDERATO che nell'incontro conclusivo del 13 novembre 2012, mentre le Autonomie locali hanno confermato le proposte emendative presentate nella precedente riunione del 7 novembre 2012, le Regioni e le Province autonome hanno presentato un nuovo documento riepilogativo di osservazioni e proposte emendative, approvato dalla Commissione ambiente ed energia degli assessori regionali, recante anche le valutazioni di accoglibilità già espresse dal Dicastero della funzione pubblica, nonché nuove proposte emendative;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative già rappresentate in sede tecnica e contenute in un documento consegnato nell'odierna seduta (all. 1), parte integrante del presente atto;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle richieste emendative già avanzate in sede tecnica e contenute in un documento consegnato nell'odierna seduta (all. 2), parte integrante del presente atto;
- il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha dato assicurazioni che le predette richieste emendative avanzate dalle Regioni e dagli enti locali saranno attentamente valutate;

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 settembre 2012 e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 8668 del 28 settembre 2012.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente

Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea

RR



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...2.2.NOV.2012.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/155/CU9/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LA
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA
AMBIENTALE GRAVANTI SU PICCOLE E MEDIE IMPRESE E SUGLI
IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE 9
FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35.**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere
favorevole condizionato all'accoglimento integrale delle proposte emendative di
seguito riportate.**

Roma, 22 novembre 2012

Allegato 1

Emendamenti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome relativi a

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Torino, 12 novembre 2012

Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

la semplificazione amministrativa”;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 al fine della definizione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

imprese" ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2012, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

Il seguente regolamento

CAPO I

Principi generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) si applica agli impianti delle imprese non soggette alle disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

Seconda del d.lgs. 152/2006.

2. Le imprese attestano l'appartenenza alle categorie di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

SOPPRESSO

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo ~~10~~ **26** comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento, rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente all'adozione dell'atto di autorizzazione, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ovvero con la determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; resta salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6

(testo riformulato dal Ministero e accolto dalle

b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente all'adozione dell'atto di autorizzazione, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ovvero ~~con~~ **la** nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, resta salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

Regioni)

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, atti di assenso o nulla osta, comunque denominati, nei procedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. Non sono comprese le amministrazioni competenti in via ordinaria al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2, sostituite dall'autorità competente di cui alla lettera b);

c bis) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal presente decreto;

d) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

e) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impresa o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

e) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impresa o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

f) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

f) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale **ovvero** in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Il Ministero si riserva un'ulteriore riflessione sul punto.



CAPO II Autorizzazione unica ambientale

Art. 3 (Autorizzazione unica ambientale)

1. Le imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

~~1. Le imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:~~
1. Le imprese -e- Salvo quanto previsto all'articolo 7 comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Salvo quanto previsto all'articolo 7 comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno ~~due~~ **uno** dei seguenti titoli abilitativi:

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria **e nazionale** vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare **azioni di monitoraggio e controllo nonché** ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012

nell'autorizzazione unica ambientale.

3. È fatta comunque salva la facoltà delle imprese e dei gestori degli impianti di cui al comma 1 di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l'istanza riguardi uno solo dei titoli di cui al comma 1 ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP.

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

3. È fatta comunque salva la facoltà ~~delle imprese e dei~~ gestori degli impianti di cui ~~al comma 1~~ ai commi 1 e 2 di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l'istanza riguardi uno solo dei titoli di cui ~~al comma 1 e 2~~ ai commi 1 e 2 ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP.

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, **ove previste**, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~le imprese e i~~ gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

3. È fatta comunque salva la facoltà ~~delle imprese e dei~~ gestori degli impianti di cui ~~al comma 1~~ ai commi 1 e 2 di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l'istanza riguardi uno solo dei titoli di cui ~~al comma 1 e 2~~ **ovvero di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale**, ferma restando la presentazione della comunicazione **o dell'istanza** per il tramite del SUAP

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. **Le competenze attribuite ai soggetti competenti in via ordinaria all'emanazione degli atti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si intendono trasferite all'autorità competente.** In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~le imprese e i~~ gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012

Art. 4 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti. In tal caso si applica l'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il SUAP inoltra immediatamente la richiesta di integrazioni all'impresa o al gestore. Qualora il gestore o l'impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine di cui al citato articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istanza si intende ritirata, salva la facoltà per l'impresa o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è ulteriormente sospeso per il tempo della proroga.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) e ne verifica, d'intesa con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore o l'impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza si intende ritirata, fatta salva la facoltà per l'impresa o il gestore di chiedere una

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste **dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 e 2**, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e ne verifica, d'intesa con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore ~~e l'impresa~~ non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza si intende ritirata, fatta salva la facoltà per ~~l'impresa~~ o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, acquisiti dall'autorità competente i relativi atti di assenso, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 6, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente si esprime sull'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Le amministrazioni che esprimono

4. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, ~~acquisiti dall'autorità competente i relativi atti di assenso,~~ **a seguito dell'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente,** rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, ~~comma commi 1 e 2,~~ del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 6, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente ~~si esprime sull'~~**adotta** l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. ~~Le amministrazioni~~ **I soggetti**

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

da presentare; in tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga.

OSSERVAZIONE: la creazione di un nuovo procedimento e di una nuova autorità competente richiede la fissazione di tempi propri del procedimento di neoistituzione, senza necessariamente far riferimento ai titoli abilitativi sostituiti.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, ~~acquisiti dall'autorità competente i relativi atti di assenso,~~ **a seguito dell'adozione dell'atto di autorizzazione unica ambientale provvedimento da parte dell'autorità competente,** rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, ~~comma commi 1 e 2,~~ del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ai soli fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui ai commi 4 e 5.

7. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5 (Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale)

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già rilasciata,

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), **ai fini, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento nonché, in sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini del rilascio del medesimo titoli per gli impianti esistenti,** il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui ~~ai commi 4 e 5~~ **di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990**

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

6. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio del rinnovo o dell'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

7. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al **proponente gestore** tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

presenta all'autorità competente tramite il SUAP, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del procedimento di autorizzazione.

2. La modalità semplificata per il rinnovo di cui al comma 1 non si applica in caso di:

a) impianti che, pur non superando le soglie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, svolgano attività corrispondenti alle categorie elencate in tale allegato;

b) scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del medesimo decreto legislativo;

c) emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) utilizzo, nell'impianto o nell'attività, delle sostanze o dei preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate o devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.

3. Nei casi di cui al comma 2 o qualora vengano comunicate modifiche alle condizioni di esercizio, il titolare dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente tramite il SUAP una domanda di rinnovo con le modalità di cui all'articolo 4.

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1.

2. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.

3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'art. 4.

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

4. Per le attività e gli impianti per cui le Istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1 o 3, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6 (Modifiche)

1. L'impresa o il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

2. L'impresa o il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina all'impresa o al gestore, di presentare

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

1. L'impresa o il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, **previa diffida da adempiere nel termine perentorio di trenta giorni e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2bis della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.**, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina all'impresa o al gestore, di presentare



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita.

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

CAPO III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7 (Autorizzazioni di carattere generale)

1. E' fatta salva la facoltà dell'impresa o del gestore di richiedere tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al soggetto competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), le imprese e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita **sino al rilascio della nuova autorizzazione.**

1. E' fatta salva la facoltà ~~dell'impresa o~~ del gestore di ~~richiedere~~ **aderire**, tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, ~~l'adesione~~ all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al soggetto competente.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~dopo l'entrata in vigore del presente regolamento~~ sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

E' fatta salva la facoltà del gestore di **aderire**, tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di **carattere generale** ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'Autorità Competente.**

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), ~~le imprese e i gestori~~ degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

autorizzazioni generali di cui all'allegato I.

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

autorizzazioni generali di cui all'allegato I.

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

CAPO IV

Disposizioni attuative

Art. 8 (Oneri istruttori e tariffe)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dalla autorizzazione unica ambientale.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dalla autorizzazione unica ambientale.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. **Le regioni**, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 3 comma 2, **possono prevedere diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dalla autorizzazione unica ambientale.

Tali diritti sono introitati dal SUAP che li trasferisce all'autorità competente.

Art. 9 (Monitoraggio)

1. I Ministri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

finanza pubblica.

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

Art. 9 bis (Poteri di controllo e sanzionatori)

1. L'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

2. Qualora si accertino violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Unica Ambientale l'autorità competente applica le sanzioni previste dalle pertinenti normative di settore violate.

3. Qualora sia necessario addivenire alla revoca, annullamento o analogo provvedimento di ritiro dell'autorizzazione unica ambientale, l'autorità competente comunica il medesimo al SUAP ai fini dei provvedimenti di sua competenza.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativi da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1.

Art. 11 (Poteri sostitutivi e abrogazioni)

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.

3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è soppresso;
- b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono soppressi.
- c) nell'articolo 281:



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

1) al comma 1 le parole: "in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269." sono soppresse;

2) al comma 3 le parole: "in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269." sono soppresse;

3) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 8 è soppresso;

5) il comma 11 è soppresso.

Art. 12 (Clausola d'invarianza finanziaria)

Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



Emendamenti all'Allegato I

Numero Progr.	Riferimento (specifico/comune)	Osservazione	Emendamento proposto
1	Specifico per l'autorizzazione di carattere generale per "Impianti a ciclo chiuso (...)"	Si osserva che l'autorizzazione generale per tale attività è già stata adottata con il D.lgs 152/2006, art. 275 c.20, ove si prevede, per tale attività, l'adesione a quanto riportato nell'allegato III alla parte quinta del D.lgs152/2006.	Eliminazione della lettera mm) dell'allegato In quanto già previsto alla Sezione I della Parte VII dell'Allegato III alla Parte V del d.lgs. 152/2006. Il mantenimento di questa previsione potrebbe ingenerare confusione normativa rispetto ai contenuti del 152/2006.
2	Specifico per le attività che utilizzano sostanze contenenti COV	Per le attività che utilizzano sostanze contenenti composti organici volatili in alcuni casi non sono state fissate le prescrizioni previste dall'art. 275 "emissioni di COV" del d.lgs 152/06, in altri casi è stato limitato l'utilizzo dell'autorizzazione di carattere generale per le attività con utilizzo di COV al di sopra delle soglie previste dall'art. 275; inoltre non è chiaro cosa si intenda per "impurità" nel punto "2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;" e come debba essere verificata tale condizione.	
3	Specifico per alcune tipologie di attività	Nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" è indicata la seguente prescrizione: <i>"In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (si veda tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche)".</i> Si	Eliminazione della frase riportata in corsivo Pare inopportuno far riferimento in un Allegato tecnico al potere di ordinanza previsto dall'ordinamento in capo al Sindaco.



		osserva che se per tali attività sono necessari impianti di abbattimento l'autorizzazione generale deve prevederli esplicitamente; inoltre in un provvedimento di semplificazione non pare corretto rimandare ad un provvedimento di altra amministrazione, inficiando di fatto la semplificazione.	
4	Specifico per alcune tipologie di attività	In alcuni campi dell'allegato la dizione " <i>frase di rischio R40</i> " non è stata sostituita con la nuova dizione " <i>frase di rischio H351</i> "	Aggiornamento delle frasi di rischio R40, ove necessario ACCOLTO
5	Specifico alle autorizzazioni generali che prevedono attività di saldatura	Si osserva che per alcune attività vengono autorizzate emissioni di Ni, Cr, Cd, che, ai sensi dell'art. 272, comma 4, non possono essere autorizzate in via generale in quanto individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del presente d.lgs. 152/06 come sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.	
6	Comune a tutte le autorizzazioni generali	viene indicata la provincia come autorità alla quale presentare la domanda di autorizzazione e le successive comunicazioni	Sostituzione di "provincia" con autorità competente di cui alla lettera o) dell'art. 269, comma 1, del d.lgs. 152/06; ACCOLTO
7	Comune a tutte le autorizzazioni generali	per tutte le attività il punto 16.4 prevede che: <i>"I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:</i> • <i>Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm3S/h o in Nm3T/h;</i>	Si propone di sostituire con la seguente formulazione, coerente con il sistema di unità di misura SI: <i>"I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:</i> • <i>Portata di aeriforme espressa in m³/h riferita alle</i>



		• Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;.."	condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; •Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/m³ riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; ACCOLTO
8	Comune a tutte le autorizzazioni generali	Per tutte le attività il punto 8 fa riferimento ad un non ben circostanziato "progetto di adeguamento". Occorrerebbe specificare tale riferimento come previsto dall'art. 272, comma 2, del d.lgs 152/06, che lo disciplina compiutamente, ad esempio in riferimento ai tempi di adeguamento.	





Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 15

Premessa

Lo schema di regolamento in oggetto è il frutto del lavoro avviato da tavolo sulla semplificazione che è stato costituito a seguito della Legge 15/12 in un quadro istituzionale in cui era stato stabilito dal decreto Salva Italia il sostanziale svuotamento delle funzioni delle Province in vista di una loro abolizione dalla Costituzione.

Il lavoro di semplificazione avviato ha come obiettivi, non solo la semplificazione dei procedimenti e l'accorciamento dei tempi di risposta della PA di fronte ad un'istanza dell'impresa, ma anche la standardizzazione delle procedure, in termini di modalità di presentazione delle istanze, di uniformità delle informazioni da reperire, di standard informatici nella presentazione delle domande, di livellamento dei costi a carico delle aziende, come è stato richiesto dalle imprese, a seguito degli incontri con le loro rappresentanze.

L'ANCI e UPI condividono da sempre la necessità di una profonda opera di semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti ma rilevano che il contenuto dello schema di regolamento, tuttavia, non raggiunge gli obiettivi auspicati.

Il rapporto tra la semplificazione amministrativa e le competenze istituzionali

L'opera di semplificazione procedimentale e di riduzione degli oneri amministrativi, infatti, deve essere portata avanti coerentemente con il riordino istituzionale avviato dal Governo, attraverso il decreto sulla *Spending Review* che ha portato ad un ripensamento complessivo del Governo sulla disciplina degli enti di area vasta.

Il regolamento in oggetto, infatti, va a disciplinare una materia, la tutela dell'ambiente, che

rientra nella competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3, lettera s).

Occorre ricordare che il Governo e il Parlamento, attraverso il decreto 95/12 come convertito dalla legge 135/12, hanno stabilito che rientra tra le funzioni fondamentali delle Province la *"tutela e la valorizzazione dell'ambiente"* (art. 17, comma 10, lettera a).

Date queste premesse non si comprende la motivazione per la quale il regolamento in oggetto affida alle Regioni e Province autonome il ruolo di autorità competenti al rilascio della autorizzazione unica ambientale, lasciando al legislatore regionale la possibilità di indicare altra autorità.

Lo Stato, in questo modo, invece di semplificare direttamente la disciplina con un beneficio diretto per cittadini e imprese, si spoglia delle sue competenze in contraddizione con quanto previsto da altre norme, e si affida ad un intervento legislativo delle Regioni.

Questa scelta, invece di semplificare la disciplina e la filiera istituzionale in materia, la complica ulteriormente, poiché molte delle funzioni richiamate specificamente dall'art. 3 sono funzioni oggi già svolte dalle Province.

In particolare, sulla base di un'indagine condotta nella Regione Lazio:

- il titolo di cui alla lett a) è in parte competenza dei Comuni ed in parte della Provincia;
- il titolo di cui alla lett b) la disciplina di tali attività è rinviata alle Regioni, nel Lazio ai sensi della LR 14/99 la competenza è demandata ai comuni;
- il titolo di cui alla lett c) è competenza della Provincia;
- il titolo di cui alla lett d) è competenza della Provincia;
- il titolo di cui alla lett e) è competenza del Comune;
- il titolo di cui alla lett f) è competenza della Provincia;
- il titolo di cui alla lett g) è competenza della Provincia.

Da quanto a nostra conoscenza, anche nelle altre Regioni la ripartizione delle competenze segue questa logica. Alla luce di queste considerazioni, mettendo in campo ad un'unica autorità competente per il rilascio dell'AUA, sarebbe bene che esso sia attribuito alla Provincia e Città metropolitane.

La semplificazione delle procedure e degli adempimenti

Risulta, inoltre, di difficile lettura l'art. 4, laddove disciplina il ricorso alla Conferenza di Servizi. In particolare non è chiaro quando sia il SUAP e quando l'Autorità competente ad indire la suddetta conferenza. Ciò non porta ad una semplificazione ma potrebbe invece dar luogo a conflitti fra autorità. Anche dal punto di vista procedurale, l'iter previsto nell'art.4 sembra complesso, lungo e con elementi che possono indurre in confusione.

Andrebbe anche meglio specificato la relazione ed il raccordo tra il procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/10 e la procedura per il rilascio dell'AUA (che dovrebbe essere



inserita all'interno del procedimento unico e della Conferenza di servizio in esso richiamata).

Infine, evitando di dare alle autorità competenti un ruolo di coordinamento e una concreta possibilità di intervento su queste problematiche, si perpetua la situazione esistente, nella quale l'autorità procedente (il Suap) è lasciata sola nella determinazione degli iter procedurali, dei contenuti informativi e di tutto quanto riguarda l'iter della pratica.

Con risultati che possono apparire paradossali. L'art. 8 prevede che i singoli soggetti pubblici che intervengono nel procedimento possano richiedere alle aziende il pagamento di oneri, con il vincolo che questi complessivamente non aumentino rispetto alla situazione attuale. Ma chi lo decide? Chi lo controlla? Se uno dei soggetti partecipanti decide di aumentare tali oneri, chi dovrebbe abbassarli? Ogni singolo Suap dovrebbe effettuare questo monitoraggio?

Conclusioni

Le presenti osservazioni impongono una riflessione approfondita sul testo del regolamento in oggetto e possono divenire oggetto di specifici emendamenti.

L'obiettivo di ANCI e dell'UPI è quello di adottare un regolamento che vada veramente incontro alle esigenze di semplificazione dei cittadini e delle imprese, attraverso le scelte seguenti:

- confermare e rafforzare la scelta degli sportelli unici per l'avvio delle attività produttivo in capo ai Comuni, semplificando le loro relazioni con gli altri soggetti istituzionali;
- ricondurre in capo alle Province l'ordinamento dell'autorizzazione unica ambientale in coerenza con le funzioni amministrative attualmente svolte e con il riconoscimento ad esse della funzione fondamentale "tutela e la valorizzazione dell'ambiente" (art. 17, comma 10, lettera a);
- evitare la sovrapposizione di competenze tra lo Stato e le Regioni, semplificando le procedure e standardizzando il più possibile la modulistica e gli adempimenti, attraverso il regolamento.



Proposta di Emendamento

Sulla base della discussione avvenuta nell'odierna riunione tecnica in Conferenza unificata, concordando con le modifiche unitariamente condivise sulle procedure di semplificazione sulla base delle proposte avanzate nel documento delle Regioni, verificata la disponibilità dei diversi interlocutori istituzionali ad una modifica relativa all'attribuzione in capo alle Province della qualifica di soggetto competente per l'adozione del provvedimento di autorizzazione, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, l'ANCI e UPI propongono il seguente emendamento, al cui accoglimento è subordinato il parere favorevole sullo schema di regolamento in Conferenza unificata.

- All'art. 2, comma 1, lettera b) sostituire le parole «*la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente*» con le parole «**autorità competente: la provincia o la città metropolitana, quale competente al rilascio dell'atto istruttorio, per il rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ai sensi dell'art. 7 Dpr 160/2010 ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6bis della legge 241/1990.**»
- Sopprimere art. 2, comma 1, lett. c)

Roma, 7 novembre 2012

